

16479

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE I

CORTE D'ASSISE

Proc.n.8/91 R.G.

Trascrizione bobina n. 1

Udienza del 13 Dicembre 1993


CORTE DI ASSISE DI - PALERMO

Depositato in Cancelleria oggi 20.12.93

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



Il perito  
Sala Antonino



(VERBALE D'UDIENZA DEL 13/12/1993 PROC."POLITICI" CASSETTA 1)

PRESIDENTE: Quando è pronto il cancelliere per la sistemazione delle difese me lo dice. Con calma, non c'è problema.

CANCELLIERE: Delle parti civili chi è presente? L'avvocato Avellone?

PRESIDENTE: L'avvocato dello Stato, rappresentato dagli avvocati Arnone, Dellaira, poi c'è l'avvocato Roberto Avellone. L'avvocato Avellone sostituisce l'avvocato Galasso; è vero o no? O è in proprio, anche? No, sostituisce l'avvocato Galasso per la parte civile Di Salvo Rosario. E poi la signora per chi è? Non mi ricordo bene.

CANCELLIERE: In sostituzione dell'avvocato Crescimanno.

PRESIDENTE: Daniela Curti Giardina in sostituzione dell'avvocato Francesco Crescimanno per la parte civile Mattarella.

CANCELLIERE: Tutti costituiti.

PRESIDENTE: Siamo a posto. Sappiamo un pò tutti che nell'udienza scorsa la difesa dell'imputato Calò, dell'imputato Calò, ha rassegnato delle articolate richieste di ulteriore istruzione dibattimentale e che diligentemente ha allegato agli atti di quel verbale d'udienza una articolazione contenente appunto le sue richieste, sulle quali ci aspettiamo di avere le

osservazioni delle parti civili, del P.M., e degli altri difensori degli imputati, se questi ultimi riterranno di doverle fare. Vogliamo cominciare dalle parti civili?

P.M.: C'era pure la produzione del P.M..

PRESIDENTE: C'è una...?

P.M.: Una richiesta di produzione del P.M., sulla quale lei ci aveva dato termine...

PRESIDENTE: Sì, certo anche su quella. Esatto. Esatto, sì, sì. La ringrazio per l'informazione. Perché c'è pure che i difensori di tutte le parti dovranno esprimere il loro parere su quella richiesta del P.M. che concerneva l'esame della testimonianza di Abatino a suo tempo enunziata e poi diciamo ricondotta all'acquisizione di un verbale di deposizione testimoniale rese in altro processo. Dopo tutto questo discorso cominciamo dai difensori da parte civile, per favore.

AVV.DELLO STATO: Presidente, molto brevemente noi stiamo avendo cognizione adesso delle richieste. Molto brevemente noi ci rimettiamo alla Corte su tutte le richieste ad esclusione della richiesta formulata a pagina 3.1, che riteniamo assolutamente inammissibile per la sua totale genericità.

PRESIDENTE: Se me la rammenta, mi fa un piacere perchè

proprio purtroppo non ce l'ho...

AVV. DELLO STATO: Sì, la richiesta relativa alla citazione di...,  
leggo testualmente: "Tutte le persone indicate  
dagli imputati in procedimenti connessi,  
Buscetta..."...

PRESIDENTE: Ho capito benissimo. Ho capito benissimo.

AVV. DELLO STATO: Grazie.

PRESIDENTE: Prego gli altri difensori, va be. Dopo le parti  
civili... No, signora mi scusi...

P.C.: Volevo dire soltanto che mi aspettavo...

PRESIDENTE: Prego.

P.C.: Volevo soltanto dire che mi associavo a quanto  
detto dal collega precedentemente.

PRESIDENTE: Perfetto, perfetto. L'avvocato Avellone.

P.C.: Mi associo a quanto detto dall'Avvocatura dello  
Stato e dalle altre parti civili. L'unica cosa  
che volevo sottolineare mi pare improduttore e  
comunque abbiamo seguito in questo processo e  
anche in altri processi che si sono seguite  
praticamente la non accoglibilità degli  
articoli di stampa; mi pare questo del tutto  
fuori luogo. Cioè gli atti giudiziari si  
possono anche ammettere, dico, comunque sarà la  
Corte a valutare la... Gli articoli di stampa  
mi sembrano proprio fuori luogo. Comunque, in  
ogni caso è la Corte che deve appunto valutare  
queste richieste. Grazie.

PRESIDENTE: Si accomodi il P.M..

P.M.: Pure breve ma non altrettanto. Il P.M. non si oppone alla acquisizione dei documenti indicati dalla difesa al numero 1, cioè sono le sentenze, e la numero 5, del suo elenco.

PRESIDENTE: Cioè, che sono?

P.M.: Sono tutte le varie sentenze indicate...

PRESIDENTE: A sempre sentenze, perfetto.

P.M.: ...nonchè la dichiarazione, il processo verbale, sommarie informazioni di Maltese Salvatore al giudice istruttore di Palermo che per altro credo chi sia in questi atti, o se non c'è e solo per un errore materiale in sostanza. Non si oppone nemmeno all'acquisizione dei documenti indicati alle lettere a, b, c, d, e, ed f come Firenze, pure della istanza difensiva. Cioè sono sostanzialmente le sentenze, nonché atti, dichiarazioni di Caruso Marco e Messineo Michele, tratto da altro procedimento già definito e poi delle certificazioni sui periodi di detenzione di alcune delle persone di interesse in questo processo. Su tutte queste richieste c'è non opposizione del P.M. così come c'è non opposizione alla istanza prospettata dalla difesa di sentire il senatore Carmine Mancuso con riferimento ad una

dichiarazione attribuitagli dalla stampa e relativa a Tommaso Buscetta. Invece il P.M. si oppone alle altre richieste per i motivi che rapidissimamente passo a illustrare. Per quanto riguarda le richieste di cui ai punti 2 e 3, cioè articoli di stampa, rilevo che si tratta di istanze già decise negativamente dalla Corte, e peraltro si sollecita la Corte ad acquisire delle dichiarazioni, a dir poco rese in modo irrituale, perchè sarebbero dichiarazioni, il punto di partenza, l'oggetto sarebbe dichiarazioni di Contorno rese a un palamentare che si recava in visita alle carceri, avrebbe dovuto parlare solo dello stato di detenzione, delle modalità di detenzione del Contorno, a quanto pare è entrato nel merito del processo, cosa che la legge non consente, e la Corte sollecitata ad acquisire dichiarazioni, quindi, rese nel modo più irrituale ad usare ancora un eufemismo, in assenza di difensore ecc..., da parte di una persona che per noi è imputata di reato connesso e che è stato anche interrogato da questa stessa Corte, anche se poi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quindi mi sembra che sia una strada assolutamente impraticabile. Si oppone altresì, il P.M., alla

acquisizione del verbale di Calderone Antonino, punto 4, perchè si tratta di una persona che questa stessa Corte ha esaminato direttamente anche sul punto che mi sembra di capire, grazie all'illustrazione orale del difensore, che dovrebbe rimettersi da capo in discussione. Si oppone il P.m ad acquisire gli atti concernenti il cosiddetto "Verde terrasi", punto 9 dell'istanza, in realtà si tratta di una serie di atti che facevano parte di questo procedimento, l'indicazione peraltro è assolutamente generica da parte della difesa che fa l'istanza che sono stati esaminati, sono stati ritenuti estranei alla problematica di questo processo, hanno formato oggetto di uno stralcio, mentre peraltro la questione " Verde Terrasi" è rimasta in questo processo con una serie di dichiarazioni, ha formato anche oggetto di esame durante il dibattimento. Il P.M. si oppone altresì all'acquisizione degli atti di cui alla lettera h, cioè gli anonimi, verosimilmente sembra di capire conservati dal Presidente Mattarella, perchè sono già agli atti del processo in un apposito fascicolo. Si oppone altresì alle certificazioni delle autorità di Polizia Giudiziaria sui periodi di detenzione degli asseriti componenti la

cosiddetta famiglia di Porta Nuova nell'anno '70 è, il punto i dell'istanza. Anche qua mi pare che l'istanza così come è formulata è assolutamente indefinita, per altro verso è irrilevante nel momento in cui da un lato non si precisa e non sappiamo ovviamente chi fossero tutti i componenti della famiglia di Porta Nuova in quell'anno ed è altresì rilevante in relazione alle modalità di elezione dei capifamiglia che possono prescindere dalla situazione momentanea dei singoli aderenti alla famiglia mafiosa.

AVV.ODDO: Procedimenti indicati e depositati con altre istanze di cui questa costituiva reiterazione e sintesi.

P.M.: E' chiaro che la sua diligenza ha potuto indicare quelli processualmente emersi.

AVV.ODDO: Non è che posso...

P.M.: Certo, sarebbe troppo sperare di avere indicati anche quelli non processualmente..., però non c'è dubbio che ce ne saranno..., ma poi ripeto il problema è della irrilevanza in sé. Si oppone altresì, il P.M., all'acquisizione degli atti di cui alla lettera l, cioè atti e testimonianza acquisiti dall'autorità di Roma nei processi celebrati contro Calò in ordine alla sua permanenza a Roma, altre località del



Lazio, e Sardegna, per un duplice ordine di motivi. Perchè la presenza a Roma e in altre località del territorio nazionale come si dice di Calò è direi un dato pacifico ed accertato, in questo come in tutti gli altri processi che lo hanno visto imputato, è stato già deciso direi nel cosiddetto maxi processo e comunque formerà oggetto certamente della nostra discussione il fatto che la presenza prevalentemente a Roma di Calò o comunque fuori Palermo non è sufficiente secondo l'accusa a scagionarlo dalle imputazioni, ma comunque il dato di fatto è ormai pacifico, si rileva con certezza ad alle sentenze di quei processi romani che sono acquisiti agli atti, mi sembra perfettamente inutile andare a cercare questa massa indefinita di atti. Per quanto riguarda poi la istanza difensiva di sentire le persone indicate dai collaboranti, Buscetta ecc..., il P.M. osserva che da un lato non è necessario sotto il profilo del codice di rito visto che qua siamo con un processo trattato secondo le norme del vecchio codice e non si applica l'art. 195 del nuovo codice che renderebbe ineludibile questa richiesta in un processo di nuovo rito, dall'altro lato la assoluta inutilità della richiesta stessa è ben

nota a tutti noi. In quale senso? Che tutte le persone indicate come fonte delle loro notizie dai collaboranti sono imputate o in questo stesso processo, intendendo per questo il maxi da cui questo è a sua volta uno stralcio, o in altri processi di cui abbiamo traccia, cioè sentenze o verbali nei nostri atti, è pacifico che tutti costoro, quelli che peraltro non sono morti o latitanti che poi sono la maggior parte, che tutti costoro sono imputati di associazione mafiosa hanno assunto una posizione assolutamente negativa sulla loro appartenenza a Cosa Nostra, ancor più, ancor prima direi di quello che potrebbe essere la fonte, la loro risposta negativa in ordine ai fatti per cui è processo. Quindi mi sembra anche questa una richiesta che non si prospetta utile ai fini del dibattimento. Si oppone infine, e credo che sia l'ultimo punto, alle richieste relative alla citazione dei testi Lino Rizzi e Franco Corleone che, per Franco Corleone vale quello che si era già detto, e comunque sono entrambe istanze già rigettate da questa Corte. L'ultimo punto che era sfuggito a me, è il punto 6 dell'istanza, cioè la richiesta di produzione di una pagina dell'interrogatorio di Messina Leonardo, P.M.

di Caltanissetta. Direi che è dall'inizio che la difesa giustamente eccepisce al P.M. che non si possono eccepire verbali con il nuovo rito...

AVV.ODDO: Infatti ho scritto "per contestazione2.

P.M.: Ma non esiste come lei sa benissimo...

AVV.ODDO: Soltanto per comprovare che l'istanza... Non volevo interromperla. Direi che non me l'ero inventata l'affermazione del signor Messina.

P.M.: No, questo mai nessuno l'ha messo in dubbio. Dico però che questa pagina in questo processo non può entrare, sarebbe potuto entrare se avessimo fatto entrare le decine di pagine che il P.M. ha ogni volta cercato di produrre e la difesa giustamente si è opposta.

AVV.ODDO: Con poco successo.

P.M.: L'istituto delle contestazioni non esiste in questo processo vecchio rito, di sol prendere una pagina di un interrogatorio che ne contiene perlomeno 178 mi pare veramente una pretesa eccessiva.

PRESIDENTE: Va bene. Allora diciamo che.... Per l'intervento delle parti civili che cosa abbiamo verbalizzato?

CANCELLIERE: Che cosa?

PRESIDENTE: Per l'intervento delle parti civili che cosa abbiamo detto? Ha scritto qualcosa?

CANCELLIERE: No, niente.

PRESIDENTE: No. Allora... Prego.

GIUDICE A LATERE: La P.C. avvocatura dello Stato, si oppone solamente, si rimette alla Corte per quanto riguarda l'istanza dell'avvocato Oddo e si oppone solamente al...

CANCELLIERE: Si è rimessa alla Corte...

GIUDICE A LATERE: Si rimette.

PRESIDENTE: Si rimette alla Corte sull'istanza della difesa dell'imputato Calò opponendosi solamente all'audizione dei cosiddetti testi del relato, indicati dai collaboranti.

CANCELLIERE: Soltanto all'audizione...

GIUDICE A LATERE: Dei cosiddetti testi ...

PRESIDENTE: I testi del relato indicati dai collaboranti.

GIUDICE A LATERE: La P.C. Mattarella si associa, così pure la P.C. Di Salvo che si oppone, però, alla acquisizione degli articoli di stampa ritenendoli inammissibili. Il P.M....

PRESIDENTE: Il P.M. conclude come dalla registrazione cui si rinvia anche per la presente verbalizzazione riassuntiva.

GIUDICE A LATERE: Ora l'avvocato su Abatino.

PRESIDENTE: Sì, giusto. Prego.

AVV.ODDO: Sull'istanza del P.M. che ha riguardo alla richiesta di introduzione e lettura nel nostro giudizio della...

PRESIDENTE: Ricordiamoci che Abatino non è stato ammesso.

AVV.ODDO: Sissignore.

PRESIDENTE: No, no prego, ricordiamocelo però.

AVV.ODDO: Sul presupposto storico di quanto è avvenuto in dibattimento. Cioè che era stato ammesso...

PRESIDENTE: Per carità.

AVV.ODDO: ...era stato ammesso, e che non è stato sentito.

PRESIDENTE: Sentito. Esatto.

AVV.ODDO: Bene. Il sistema precedente, cioè il sistema precedente al codice nuovo, il sistema previgente, che vige nel nostro processo, a proposito degli imputati di procedimento connesso, e per potere qualificare gli atti da loro..., cui loro hanno partecipato come atti provenienti da imputati di procedimento connesso richiede quale prima condizione, e quindi per potersene procedere ad eventuale lettura con le condizioni che poi vedremo, riceve come prima condizione quella che gli stessi siano imputati in un procedimento connesso. Scusate non è la famosa scoperta dell'acqua calda.

PRESIDENTE: No, no.

AVV.ODDO: E' soltanto la prima precisazione. Secondo la giurisprudenza, non ho potuto portare perchè non entrava più in borsa, comunque è pacifica

la giurisprudenza sul punto, tocca alla parte che deduce la connessione...

PRESIDENTE: Dimostrare che è imputato di reato connesso.

AVV.ODDO: ...il dimostrarla processualmente, il che nel caso di specie non è. Tra l'altro osservando i casi di cui all'art.45 vecchio codice, nessuno di questi casi, io per quello che ho potuto trarre, può considerarsi rispondente al caso di specie, e anche l'ultimo là dove si parla di prova che riguardi l'uno o l'altro dei procedimenti perchè non ci viene mostrato dove questa prova rifluirebbe e a meno di non intendere una cognizione così vasta per cui tutti i processi d'Italia in qualche modo potrebbero, se si muove una farfalla a Torino ne avremo conseguenze qua e via di seguito. Questo per quanto riguarda il presupposto in diritto sulla connessione. Andiamo al regime della lettura degli atti promananti da un interrogatorio di imputato di procedimento connesso, ove si dovesse superare quel presupposto nel nostro sistema. E' noto, mi consentirà signor Presidente di illustrarlo soprattutto ai giudici non togati questo, che questa figura è una figura da tutti definita ibrida, cioè quella dell'imputato di procedimento connesso, che partecipa della

qualità del testimonio e della qualità dell'imputato e però questa ultima qualità è prevalente, tanto, osserva il Cordero, che egli non si può sottrarre per esempio all'ordine datogli dal Presidente di comparire, dice: «Se non lo fa...» secondo l'art.144 «...va incontro a una condanna a favore della (parola incomprensibile) nonché alle spese causate dalla mancata comparizione...», che nel caso nostro ci sarebbero pure perché ci ha costretto a un gravoso trasferimento in quel di Milano. Ma non è questo naturalmente l'aspetto che ci preme sottolineare. Quello che ci preme sottolineare è che a queste particolarità della figura si accompagna un regime particolarissimo per quanto riguarda la lettura delle sue deposizioni e cioè secondo quello che è, cito per tutte una sentenza della Suprema Corte 8 ottobre '82, quindi siamo in pieno impero del codice precedente e nella sua fase direi più matura, il consenso del P.M. e delle parti private ai fini della lettura delle deposizioni ricevute dal magistrato nel corso dell'istruzione esattamente il caso nostro non è richiesto nel caso di deposizioni rese nel dibattimento di altro processo ed anche questo è il caso nostro, perché il signor Abatino

quelle deposizioni non le ha rese in un dibattimento in una sede dibattimentale, bensì davanti a un magistrato nel corso dell'istruzione. La conclusione della Suprema Corte è stata questa:" Nella specie si è precisato che la lettura delle deposizioni testimoniali era del tutto legittima a norma dell'art. 144 bis codice procedura penale, essendo state rese nel corso di un procedimento a carico di imputati di procedimento connesso e cioè era stato reso in sede dibattimentale ma non in sede, cioè non in sede istruttoria cosa che avrebbe invece reso impossibile senza l'accordo delle parti la lettura stessa. Quindi da queste norme e poi richiamo dell'art.465 comma 2, e 462 ultimo comma, oltre quello che il regime delle altre disposizioni che ho citato incidentalmente si ricava, che cosa?, che a prescindere dalla possibilità di leggere comunque le deposizioni in un procedimento definito con sentenza passata in giudicato le deposizioni di imputato di procedimento di reato connesso, non possono trovare mera acquisizione nel nostro giudizio se sono state dallo stesso imputato di procedimento connesso rese nel corso dell'istruzione e non confermate in quel dibattimento, appunto davanti ai



giudici del Collegio che devono esaminarlo. Pertanto io ritengo che non possa ritualmente ammettersi la produzione richiesta dal P.M. e la difesa di Calò si oppone al loro ingresso, all'ingresso delle dichiarazioni stesse.

PRESIDENTE: Gli altri difensori, sia delle P.C., che degli imputati, debbono dire qualcosa al riguardo?

DIFESA: Salvo Doni, difensore di Valerio Fioravanti. Riguardo alle richieste formulate dall'avvocato Oddo, si associa alla richiesta indicata al punto 1, cioè in relazione all'acquisizione della sentenza resa dal Tribunale di Roma; si associa altresì alla richiesta di acquisizione agli atti processuali relativi al cosiddetto "Verde Terrasi", perchè potrebbero formare oggetto di ulteriore accertamento in questa sede, ed altresì all'acquisizione della documentazione rinvenuta presso lo studio dell'onorevole Piersanti Mattarella. Per le altre richieste si rimette alla determinazione della Corte tanto di citazione di testi quanto di acquisizione di documenti e sentenze.

PRESIDENTE: Perfetto.

GIUDICE A LATERE: Per Abatino invece, avvocato Doni?

PRESIDENTE: (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

FINE REGISTRAZIONE